

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; visto l’articolo 10, comma 1 bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108; visto il vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall’Ente; visto il vigente Regolamento interno della Federazione ACI; vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 30 ottobre 2019, con la quale è stata tra l’altro autorizzata l’iscrizione dell’ACI, con riferimento alla Società SIAS Spa, partecipata dall’Ente e dall’Automobile Club di Milano nella misura, rispettivamente, del 90% e del 10% del capitale sociale, nell’elenco istituito presso l’ANAC delle Amministrazioni pubbliche che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società *in house*, ai sensi dell’articolo 192 del citato decreto legislativo n.50/2016; preso atto che l’ANAC, con nota del 6 agosto 2021, nell’ambito dell’istruttoria propedeutica all’iscrizione dell’ACI nell’elenco di cui sopra, ha richiesto chiarimenti all’Ente in merito alle modalità di svolgimento del controllo analogo sulla SIAS e, in particolare, se lo stesso sia esercitato in via esclusiva dall’ACI ovvero in forma congiunta con l’AC di Milano; preso atto in particolare che, con la citata comunicazione, l’Autorità ha evidenziato che lo Statuto della Società prevede l’istituzione di un Comitato di controllo analogo congiunto i cui Componenti sono nominati in maggioranza dall’ACI ed un *quorum* per le deliberazioni dell’Organo assembleare che sembrerebbe attribuire esclusivamente all’Ente il concreto potere decisionale e di indirizzo sulla Società; vista la nota del Presidente del 5 ottobre 2021 indirizzata all’ANAC, con la quale, nel confermare che la SIAS è sottoposta al controllo dell’ACI, sussistendo le condizioni di cui all’articolo 2.359 del Codice Civile, e che gli affidamenti diretti nei confronti della Società sono disposti esclusivamente dall’Ente ai sensi degli articoli 5 e 192 del citato decreto legislativo, è stata assicurata l’adozione, da parte dei competenti Organi della SIAS, di conformi modifiche ed integrazioni allo Statuto della Società; vista la nota della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo del 25 novembre 2021, con la quale vengono sottoposte le conseguenti proposte di modifica allo Statuto della SIAS finalizzate a corrispondere all’impegno assunto dall’Ente nei confronti dell’ANAC, in linea con le attuali modalità di controllo analogo esclusivo esercitato dall’ACI; preso atto che con la stessa nota viene sottoposto uno schema di Convenzione tra l’ACI e l’Automobile Club di Milano, nella loro qualità di azionisti della Società, finalizzata a meglio disciplinare le modalità di cooperazione e di interazione tra i due Enti e la SIAS sul territorio di competenza dello stesso AC, ai sensi del Regolamento interno della Federazione; tenuto conto che le modifiche statutarie in parola sono volte, da

un lato, a ricondurre l'oggetto sociale della Società all'autoproduzione di beni e servizi esclusivamente per conto dell'ACI e allo svolgimento delle funzioni necessarie al perseguimento delle sue finalità istituzionali connesse all'utilizzazione di impianti sportivi e automobilistici con particolare riguardo all'Autodromo di Monza, dall'altro, a prevedere espressamente l'esercizio in via esclusiva da parte dell'Ente degli strumenti e delle procedure di controllo analogo; tenuto conto che, in tale contesto, viene previsto il rispetto da parte della SIAS, nello svolgimento delle proprie attività, delle prerogative e del ruolo propri dell'Automobile Club Milano ai sensi di Statuto e del Regolamento interno della Federazione, con riferimento, tra l'altro, alla funzione di rappresentanza degli interessi generali dell'automobilismo e dello sport automobilistico e ai rapporti con gli Enti e Istituzioni del territorio di competenza dello stesso AC, nonché la preventiva condivisione con il Sodalizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società, svolte al di fuori dell'Autodromo di Monza, purché sul territorio di competenza dell'Automobile Club Milano; visti gli articoli 7.2 e 7.3 del Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall'Ente che, per l'approvazione di modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale di una Società partecipata che comportino un significativo cambiamento dell'attività svolta, prevedono la preventiva valutazione del Comitato Esecutivo in ordine alla coerenza delle stesse con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'Ente, trattandosi di operazione rilevante; considerato che le modifiche proposte recepiscono l'attuale assetto dei rapporti con la SIAS, che vedono il conferimento di affidamenti diretti esclusivamente da parte dell'ACI, e risultano funzionali alla migliore gestione delle attività in connessione con gli indirizzi strategici e con gli obiettivi deliberati a livello di Federazione in materia di organizzazione di manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale; ritenuto di formulare favorevole valutazione in ordine alla coerenza delle stesse modifiche rispetto alle finalità istituzionali e alla programmazione strategica dell'Ente; ritenuto di autorizzare contestualmente la sottoscrizione della citata Convenzione tra l'ACI e l'Automobile Club di Milano, onde assicurare una più puntuale definizione delle modalità di interazione e cooperazione tra l'Ente, il Sodalizio e la SIAS; preso atto del parere favorevole formulato dall'Avvocatura dell'Ente in merito alle proposte di modifica allo Statuto della Società e allo schema di Convenzione di cui sopra; **si esprime favorevolmente**, per quanto di competenza, in merito all'adozione delle modifiche allo Statuto della Società SIAS Spa nel testo riportato in allegato al verbale della seduta sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, ravvisandone la coerenza con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'Ente; **autorizza** la sottoscrizione di una Convenzione tra l'Ente e l'Automobile Club di Milano con decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata pari a quella della vigente Convenzione di concessione tra l'ACI ed il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza riferita alle aree ed ai fabbricati costituenti l'Autodromo Nazionale di Monza, comprensiva di eventuali rinnovi, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la

sottoscrizione della Convenzione in parola, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie per il suo perfezionamento. La Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo è curata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

STATUTO

Titolo 1°

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

La società per Azioni denominata "AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA – S.I.A.S. (Società Incremento Automobilismo e Sport) S.p.A.", è regolata dal presente Statuto.

La Società è strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (di seguito ACI) e Automobile Club Milano (di seguito ACM) e opera in regime di "in house providing".

ART. 2

La società ha sede legale in Milano.

La pubblicità del trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'articolo 111 ter disposizione di attuazione del codice civile.

La società, con deliberazione assunta a norma di legge, può istituire e chiudere altrove sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze.

ART. 3

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato. Conseguentemente, compete ai soci il diritto di recesso dalla società, ai sensi di legge, diritto che potrà essere esercitato in ogni momento con preavviso di un anno, a mezzo comunicazione inviata all'Organo amministrativo con lettera raccomandata A/R.

Titolo 2°

Oggetto Sociale

ART. 4

La società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ACI e ad ACM o allo svolgimento delle ~~sue~~ funzioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ~~connesso~~ riguardo all'utilizzazione di impianti sportivi e automobilistici con particolare riguardo all'Autodromo di Monza e alla promozione e all'organizzazione delle attività sportive automobilistiche, nonché alla formazione e educazione automobilistica dei conducenti di autoveicoli nonché alla promozione dello sviluppo turistico. In particolare, la società svolge attività di:

- a) sviluppo e esercizio di autodromi, aree ed attrezzature destinati ad uso sportivo e turistico nonché a test ed esperienze interessanti il settore dell'automotive e le attività e i servizi ad esso connessi;
- b) organizzazione e promozione di manifestazioni ed altre attività sportive motoristiche e turistiche, anche attraverso mostre, esibizioni, intrattenimenti, convegni e congressi;
- c) promozione e coordinamento di tutte le iniziative, atte a diffondere, valorizzare, favorire ed incrementare l'attività sportiva motoristica, oltre all'attività di educazione e sicurezza stradale;
- d) promozione e valorizzazione dell'Autodromo di Monza a livello nazionale e internazionale anche attraverso i suoi brand;
- e) promozione dell'automotive in campo nazionale ed internazionale, nonché lo svolgimento di ricerche e test per lo sviluppo di studi su nuove applicazioni relative alla mobilità, all'automotive e alla sicurezza.

Nello svolgimento delle proprie attività, la società dovrà rispettare le prerogative ed il ruolo che all'Automobile Club Milano sono riconosciuti dallo Statuto dell'ACI e dal Regolamento interno della Federazione di ACI approvato con delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 15.10.2009 con riferimento, tra l'altro, alla funzione di rappresentanza degli interessi generali dell'automobilismo e dello sport automobilistico e ai rapporti con gli Enti e Istituzioni del territorio di competenza dell'Automobile Club Milano.

La società dovrà altresì, nello svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale svolte al di fuori dell'Autodromo di Monza purché sul territorio di competenza dell'Automobile Club Milano, condividerne preventivamente con il predetto Ente le relative modalità di attuazione.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato:

- i) per l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'ACI ~~e ad ACM~~;
- ii) per lo svolgimento di funzioni di ACI ~~e ACM~~ affidate alla società con specifico mandato. —

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà anche, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, concedere avalli e fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n.1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98.

Potrà infine, sempre esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, assumere o cedere sia direttamente che indirettamente interessenze o partecipazioni in società enti od imprese costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, nei limiti di quanto consentito dalla natura della Società che opera in regime in house providing.

L'atto deliberativo di queste ultime operazioni deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI ~~e di ACM~~. Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta dell'attività.

La Società uniforma le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali dell'ACI ~~e di ACM~~. Essa è sottoposta, attraverso gli strumenti e le procedure del controllo analogo ~~congiunto~~, all'influenza determinante dell'ACI ~~e amministrazioni aggiudicatrici~~, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società in house delle pubbliche

amministrazioni e opera nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalle procedure di cui all'art.21 del presente Statuto, delle regole contenute nel "Regolamento di Governance delle società partecipate da ACI" approvato dal Consiglio Generale dell'ACI.

Titolo 3° Capitale Sociale

ART.5

Il capitale sociale è determinato in Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) ed è rappresentato da numero 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie da nominali Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) cadauna.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art 2347 codice civile.

Il capitale della Società è interamente detenuto dall'ACI e da Automobile Club di Milano (ACM)-.

Non è consentita la partecipazione di capitali privati.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di nuove azioni aventi diritti diversi da quelle già in circolazione, derogando al disposto di cui all'art. 2342 C.C., ed anche mediante conferimenti di beni in natura e crediti.

I finanziamenti che i soci dovessero effettuare in conto capitale, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, si intendono infruttiferi di interessi.

La Società può acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di restituzione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

La Società può emettere obbligazioni nominative, convertibili e non.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio alle disposizioni di legge.

ART.6

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Cod.Civ.

ART.7

Il trasferimento delle azioni può essere effettuato esclusivamente tra i soci pubblici ACI e ACM.

In caso di recesso di un socio si applicano gli artt. 2437 e ss. del Cod.Civ.

Titolo 4° Assemblee

ART. 8

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Le convocazioni, sia delle assemblee ordinarie che straordinarie, possono essere comunque effettuate anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominato. Le assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta a sensi delle disposizioni di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'art. 2428 Cod.Civ. le ragioni della dilazione.

Il luogo di convocazione o di riunione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o altrove purché in Italia, secondo quanto è indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze delle assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero sia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, a condizione che siano rispettati, sostanzialmente, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi all'assemblea dal presidente di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. L'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART.9

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabilite per le convocazioni successive. Di tale avviso deve essere garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea; lo stesso potrà essere inviato tramite:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax inviato ai soggetti sopra indicati;
- d) messaggio di posta elettronica certificata;
- e) messaggio di posta elettronica inviato a tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

ART.10

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Per l'intervento all'assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica certificata; la delega non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo, ai membri del collegio sindacale e ai dipendenti della società e deve comunque essere conferita nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 2372 Cod.Civ.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee.

ART.11

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

In deroga a quanto previsto ai precedenti commi di questo art. 11, i diritti particolari attribuiti ad ACM, di cui agli artt. 14 e 20 dello statuto, possono essere modificati unicamente con delibera assunta all'unanimità.

ART.12

La nomina delle cariche sociali, se non avviene per acclamazione unanime, si fa a maggioranza relativa al capitale intervenuto.

ART.13

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione; in assenza anche di quest'ultimo, da altra persona scelta dai soci presenti.

L'assemblea determina l'importo complessivo dell'eventuale compenso spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'assemblea nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e determina il compenso loro spettante. L'assemblea inoltre, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta all'apposito Registro e ne determina il corrispettivo.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori anche non soci.

Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Titolo 5°

Amministrazione della Società

ART. 14

La Società è amministrata, in ragione delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.

L'Organo amministrativo è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea provvede altresì a nominare il Presidente. All'Automobile Club di Milano (ACM), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 Cod.Civ., nella sua veste di socio di minoranza, è riconosciuto, quale che sia la sua partecipazione azionaria nella Società, il diritto di nominare, senza l'intervento dell'Assemblea, uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione al quale sarà attribuita la carica di Vicepresidente.

L'Assemblea provvede inoltre, ai sensi del Regolamento di Governance di ACI, alla eventuale nomina del Direttore Generale.

I Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma. L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Nel caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dalla Assemblea, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga meno il membro nominato dall'Automobile Club di Milano-ACM quest'ultimo provvederà alla sua sostituzione con altro membro dallo stesso designato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio decade senza diritto d'indennizzo per gli amministratori decaduti e l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente.

La Società potrà stipulare polizze assicurative a favore degli amministratori.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché il compenso eventualmente determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

ART. 15

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge; il possesso, l'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente e dalle eventuali direttive emanate dall'ACI, nonché alla inesistenza delle cause di inconfirmità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, ogni volta che gli affari sociali lo esigano, mediante avviso raccomandato o altro mezzo idoneo inviato ai componenti del consiglio stesso e del collegio sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Sarà inoltre convocato quando ne facciano richiesta per iscritto al Presidente almeno due amministratori o almeno due membri del Collegio Sindacale.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato per telegramma o per telefax ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi in carica, almeno due giorni prima della riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

ART. 17

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. È comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, ancorché non convocato, qualora vi prendano parte tutti i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione stesso e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale. Assistono alle riunioni i procuratori se nominati, e il Direttore Generale. Il presidente dell'Organo amministrativo nomina il segretario che può essere anche estraneo al Consiglio. L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance* ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale ferme rimanendo le procedure autorizzative previste dall'art.21 del presente Statuto per le operazioni definite "rilevanti" dal regolamento di governance dell'ACI. L'Organo amministrativo esercita inoltre, a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento di Governance dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie delle Pubbliche Amministrazioni garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione –espressi dal piano della performance della federazione dell'ACI; esamina e approva i piani industriali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;
- riceve periodicamente dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale o dal procuratore, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;
- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore generale o dal procuratore; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di

budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali fissati dall'~~ACI~~~~amministrazioni~~~~aggiudicatrici~~ sul contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al Regolamento di Governance dell'ACI;
- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale o i procuratori ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
- predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predisporre annualmente e presenta all'assemblea dei soci contestualmente al bilancio dell'esercizio, una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;
- istituisce e sopprime sedi secondarie;
- adegua lo statuto a disposizioni normative;
- assicura un adeguato flusso informativo secondo le procedure previste dal Regolamento di Governance dell'ACI e, per quanto attiene al controllo analogo ~~congiunto~~, dall'art. 21 del presente Statuto.

ART. 19

Al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI, ~~con~~ ACM e con i mezzi di comunicazione.

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, nei limiti delle deleghe o procure ricevute, all'Amministratore delegato, al Direttore Generale e ai procuratori ove nominati.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite all'Amministratore delegato, al Direttore Generale, e/o ai procuratori ove nominati.

Tali deleghe possono essere attribuite anche al Presidente previa autorizzazione dell'Assemblea. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore delegato o Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconfirmità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

La retribuzione dell'Amministratore delegato, del Direttore generale e dei procuratori è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti dal Regolamento di Governance dell'ACI e di quanto stabilito dall'Assemblea.

Titolo 6°

I Sindaci

ART. 20

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance dell'ACI;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, fatta salva l'applicazione dell'art. 2449 Cod.Civ. I sindaci durano in carica per tre esercizi.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Spetta ad ACM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 Cod.Civ., quale che sia la sua partecipazione azionaria nella Società, la nomina di un sindaco effettivo. Qualora venga meno il Sindaco effettivo designato da ACM, quest'ultimo avrà diritto di sostituirlo.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci nominati dalla assemblea, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e, per i sindaci nominati dall'assemblea, a quelli previsti nel Regolamento di Governance emanato dall'ACI.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Titolo 7°

Affidamenti in house providing e modalità di esercizio del controllo analogo

ART. 21

La gestione dei servizi per conto ~~delle amministrazioni aggiudicatrici dell'ACI~~ avviene tramite affidamenti "in house providing" previa stipula di apposite ~~convenzioni~~ ai, nel rispetto della disciplina di settore.

La società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte ~~dei soci pubblici partecipanti dell'ACI~~ analogo a quello esercitato ~~dai medesimi~~ da quest'ultimo sui propri uffici.

~~Al fine di esercitare tale controllo in forma congiunta, i soci istituiscono un Comitato di Controllo Analogo Congiunto (di seguito CCAC). Il CCAC è composto da 3 membri di cui due designati da ACI tra i propri dirigenti e uno designato da ACM tra il Direttore, i propri dirigenti e dipendenti. L'incarico è a titolo gratuito. Per la validità delle riunioni del CCAC occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti dei presenti. Esso dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rinominabili.~~

Nel rispetto della normativa sugli affidamenti alle Società in house e del Regolamento di Governance, ACI esercita ~~Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano~~ sulla società controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, controlli "contestuali" per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi nonché del rispetto delle procedure e controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Il controllo ex ante è esercitato da ACI in fase di pianificazione strategica, programmazione operativa e elaborazione del budget da parte della Società, con modalità e procedure di seguito descritte.

Il piano industriale pluriennale della Società viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e inviato all'ACI-CCAC affinché venga accertata la coerenza di tale documento rispetto ~~agli obiettivi definiti nel piano della performance della~~ al sistema di pianificazione dell'ACI-Federazione ACI con specifico riferimento ai rispettivi compiti affidati alla società tramite convenzioni di servizi; in caso emergano criticità, il Presidente dell'ACI-CCAC comunica alla Società le osservazioni con invito a tenerne conto al fine dell'adeguamento del piano. Il piano delle attività e il budget annuale relativi alla ciascuna delle ~~alle~~ convenzioni ai di servizi tra la Società e ~~l'ACI e amministrazioni aggiudicatrici~~ vengono predisposti dalla Società in funzione delle esigenze espresse dai centri di responsabilità di riferimento ~~dell'ACI~~ ciascuna amministrazione i quali li sottopongono all'approvazione dei competenti Organi di amministrazione dell'ACI dei predetti Enti prima dell'inizio di ciascun anno.

La Società è tenuta inoltre a conformare il budget, il piano delle attività e la gestione operativa riferiti alla ciascuna ~~alle~~ convenzione di servizi, alle eventuali direttive emanate dall'ACI dalle amministrazioni aggiudicatrici in forza ~~dei del~~ vigenti vigenti "Regolamenti—Regolamento" per l'adeguamento ai principi generali di

razionalizzazione e contenimento delle spese” ~~adottati~~ adottato da ACI ai sensi della L. 125/2013.

Il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra l’ACI e amministrazioni aggiudicatrici e la Società, ~~per il tramite del CCAC~~, volti ad assicurare, in corso di gestione, la coerenza tra budget della Società e report economici finanziari e patrimoniali infrannuali trasmessi all’ACI secondo le modalità definite nel Regolamento di Governance dell’ACI, nonché la coerenza ~~, per ciò che attiene a ciascuna convenzione di servizi,~~ tra il piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici, oltre al mantenimento degli standard qualitativi e dei livelli di servizio prefissati nella Convenzione di servizi tra la Società e l’ACI.

Nel corso della gestione, la Società deve inoltre ~~;~~ sottoporre preventivamente al Comitato Esecutivo dell’ACI/CCAC, le operazioni gestionali definite “rilevanti” ai sensi del Regolamento di Governance dell’ACI prima che le stesse siano approvate da parte dell’organo amministrativo della società.

La funzione competente della società è inoltre tenuta a trasmettere ~~alla~~ la funzione trasparenza e anticorruzione dell’ACI/CCAC un rapporto semestrale sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

Il Presidente dell’ACI/CCAC può disporre, con propria delibera, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sugli atti di gestione della Società. Sull’esito di tali verifiche relaziona per iscritto ai soci, all’Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale della Società.

Il controllo ex post sulla società è esercitato dall’~~ACI e amministrazioni aggiudicatrici~~ attraverso i seguenti iter procedurali e flussi informativi:

- la proposta di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario e alla relazione consuntiva sul raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di pianificazione e di budget, è trasmessa al Comitato Esecutivo dell’ACI e ACM e per conoscenza al CCAC, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea della Società per le relative indicazioni sull’esercizio del diritto di voto e sugli obiettivi per la programmazione successiva da parte ~~dei del~~ rappresentati dell’ACI e soci nell’Assemblea della Società;
- il conto economico, suddiviso per centri di costo con evidenza dei costi diretti e indiretti è trasmesso dalla Società, al termine di ciascun esercizio di bilancio, al Servizio per la Governance dell’ACI/CCAC;
- la consuntivazione economica annuale dei costi relativi ~~a ciascuna delle alla~~ Convenzioni-Convenzione di servizi tra la Società e l’ACI e amministrazioni aggiudicatrici è trasmessa dalla Società, al termine di ciascun esercizio di bilancio, a ciascun Centro di responsabilità di riferimento ~~dell’ACI dell’amministrazione aggiudicatrice e al CCAC e per conoscenza al~~ Servizio per la Governance dell’ACI, unitamente alla relazione sui risultati raggiunti rispetto al piano delle attività con evidenza dei livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti;
- i rapporti annuali sulla fornitura di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro acquisiti nell’esercizio, sulle procedure di assunzione del personale, sul conferimento e revoca degli incarichi di consulenza e prestazioni d’opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza, sono

trasmessi, al termine di ciascun esercizio, ~~al CCAC e~~ ai centri di responsabilità di riferimento ~~delle amministrazioni aggiudicatrici dell'ACI.~~

Titolo 8°

Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

ART. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

ART. 23

Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo agli azionisti in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'assemblea.

Titolo 9°

Scioglimento e liquidazione

ART. 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo 10°

Rinvio

ART. 25

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. Le disposizioni di cui agli artt. 14 e 20, finalizzate a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio tra generi, rispettivamente nella composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi di detti organi societari, successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012.

La Società è tenuta, in quanto società in house, al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 in materia di acquisti di lavori, beni e servizi, a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti nonché ai principi di cui all'art.35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 in materia di reclutamento del personale.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto diventano operanti le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia.

ART. 26

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro in cui ha la sede legale la società.

CONVENZIONE

tra

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)

E

AUTOMOBILE CLUB MILANO (A.C.M.)

PREMESSO CHE

A.C.M. è titolare di titoli sportivi per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi automobilistici e, inoltre, ha tra i propri scopi istituzionali la promozione ed organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi motoristici, con particolare riguardo a manifestazioni che si svolgano, in tutto od in parte, nel proprio ambito territoriale o in aree contigue nonché la funzione di rappresentanza degli interessi generali dell'automobilismo e dello sport automobilistico - ai sensi dell'art.4 del regolamento interno della Federazione dell'ACI approvato con delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 15.10.2009 - soprattutto nei confronti degli Enti ed Istituzioni del territorio di loro competenza;

A.C.I. detiene il "controllo analogo" della società S.I.A.S. S.p.A., in house di ACI, titolare della subconcessione per la gestione dell'Autodromo Nazionale di Monza;

ACM e SIAS hanno stipulato in data 25/06/2019 una convenzione avente ad oggetto, tra l'altro, l'utilizzo dell'Autodromo di Monza per iniziative istituzionali di ACM;

A.C.M., intende riservarsi di organizzare ulteriori manifestazioni sportive automobilistiche di particolare rilievo nazionale e internazionale presso l'Autodromo di Monza;

A.C.I. è disponibile, nella sua qualità di concessionario dell'Autodromo di Monza e per l'intera durata del rapporto concessorio, affinché SIAS curi l'esecuzione, per conto di ACM, delle suddette manifestazioni sportive secondo le modalità di seguito indicate.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1)

Alle condizioni precisate negli articoli che seguono, ACI, attraverso la propria società in house SIAS Spa garantisce l'esecuzione, presso l'Autodromo di Monza, delle manifestazioni ed eventi sportivi motoristici che A.C.M. dovesse organizzare secondo le modalità di cui all'art.2.1.c della predetta convenzione tra ACM e SIAS del 25.06.2019.

Art. 2)

ACI garantisce ad ACM, attraverso la propria società in house SIAS Spa, la disponibilità dell'impianto dell'Autodromo di Monza fino ad ulteriori 6 giornate per l'organizzazione di manifestazioni connesse alle finalità istituzionali di ACM ed eventi sportivi automobilistici di livello nazionale e/o internazionale compatibilmente con il calendario delle attività di SIAS e di ACI e fatta dunque salva

la priorità economica dell'impianto; in tali occasioni ACM fruirà dei servizi di SIAS e/o di terzi fornitori di quest'ultima, ad un corrispettivo pari ai costi sostenuti per gli stessi.

Art.3)

Nell'esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano a collaborare secondo buona fede, in modo da perseguire i comuni scopi istituzionali di promozione delle attività sportive motoristiche, nonché della formazione ed educazione automobilistica e della promozione dello sviluppo turistico.

Art.4)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata pari a quella della vigente convenzione di concessione tra l'ACI e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e degli eventuali suoi rinnovi.

Automobile Club d'Italia

Automobile Club Milano